

LO “SPESOMETRO ESTERO” E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018**
- **Risposta Interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85**

IN SINTESI

Rispondendo ad uno specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti obbligati alla presentazione dello spesometro estero nonché alle operazioni che devono essere oggetto dello stesso.

In particolare l’Agenzia ha precisato che l’invio dei dati in esame “riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni”. Conseguentemente:

- *è rilevante solo la circostanza che la “controparte” non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o meno);*
- *non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.*

Come noto:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere **dall'1.1.2019** è stato introdotto il **nuovo adempimento c.d. "spesometro estero"**, in base al quale:

"i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione";

- con il DPCM 27.2.2019 è stato disposto il **differimento al 30.4.2019 del termine** entro il quale effettuare l'invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei **mesi di gennaio e febbraio 2019**. Detta data rappresenta altresì il termine "a regime" entro il quale inviare lo "spesometro estero" del mese di marzo

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 27.3.2019, n. 85 relativa ad uno specifico interpello riguardante soggetti passivi IVA italiani che acquistano prestazioni di servizi (consulenze) da un operatore economico inglese privo di partita IVA in quanto "piccola impresa", ha fornito i chiarimenti di seguito riportati in merito all'ambito di applicazione del nuovo adempimento.

SOGGETTI INTERESSATI / OPERAZIONI DA COMUNICARE

Nella citata Risposta n. 85, dopo aver evidenziato che i chiarimenti forniti con riferimento alla presentazione dei mod. Intra **non** possono essere riferibili / applicabili all'obbligo di presentazione dello "spesometro estero", l'Agenzia precisa che il nuovo adempimento:

"riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni".

Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che **la controparte del soggetto passivo IVA italiano** (cedente / prestatore o acquirente / committente) **non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa.**

In altre parole, **non rileva il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo IVA.** Nel caso di specie oggetto della Risposta n. 85 in esame, il fornitore del servizio acquistato dalla società italiana, aderendo al regime britannico previsto per le "piccole imprese", non è titolare di partita IVA;

- **non è significativo** il fatto che l'operazione **sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.**

Conseguentemente, per l'operazione effettuata dal soggetto passivo IVA italiano con il soggetto estero, l'invio della comunicazione va effettuato a prescindere dal fatto che, in applicazione degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, l'operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE / extraUE.

Resta fermo che l'assolvimento dell'adempimento in esame:

- va assolto da parte dei **soggetti passivi IVA italiani** (sia in qualità di cedenti / prestatori che di acquirenti / committenti) di cui al comma 3 del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dall'1.1.2019;
- **non è richiesto** nel caso in cui per l'operazione con il soggetto estero:
 - è emessa **fattura elettronica** che transita attraverso il SdI (codice destinatario "XXXXXXXX");
 - è emessa **bolletta doganale**. ■